

Alla Corte dei Conti  
Sezione Regionale di Controllo per il  
Lazio Ufficio del controllo preventivo di  
legittimità  
[laio.controllo@cortedeiconti.it](mailto:laio.controllo@cortedeiconti.it)

e p.c.

Ministero dell'economia e delle finanze  
Ragioneria territoriale dello Stato di Roma  
[rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it)

**Oggetto: Controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge n. 20/1994 del Decreto del 3 aprile 2024, n. 80 di approvazione della concessione in uso degli spazi del Vittoriano per sfilata – Riscontro al rilievo prot. Corte dei Conti - Sez. Con. Laz. - Sc. Laz. - 2990 del 13 maggio 2024.**

Con nota pervenuta in data 13 maggio 2024 alle ore 16:53 (di seguito anche il “**Rilievo**”) codesta Corte formulava una serie di osservazioni in forza delle quali il contratto in oggetto «*appare sospetto di illegittimità in quanto, ex art.1418 c.c., il contratto e/o (ciò che ha il medesimo effetto: v. artt. 1418 c.c.) la sua causa e/o il suo oggetto appaiono affetti da nullità per contrarietà a norme imperative (v. supra) e/o all'ordine pubblico e/o al buon costume*» (Rilievo, pag. 7). Vengono inoltre sollevate obiezioni sulla congruità del canone concessorio in ragione delle quali «*si chiedono esauritivi chiarimenti sul canone determinato*» (Rilievo, pag. 8).

Preliminarmente si osserva che, seppur ricevuta una prima manifestazione di interesse da parte di Bulgari S.p.A. in data 24 ottobre 2023, il perfezionamento della concessione ha implicato un serrato lavoro di negoziazione diretta ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti culturali e di legge per il buon fine dell'operazione, tanto che la richiesta finale da parte di Bulgari, all'esito della quale si è provveduto al calcolo del canone concessorio e alla predisposizione della concessione, è avvenuta soltanto in data 20 marzo 2024.

Ciò posto, si riportano di seguito i chiarimenti richiesti.

*1. – Il valore culturale della concessione*

*1.1. – Premessa*

La sfilata oggetto della Concessione riguarda l'arte orafa che è una delle più antiche e più nobili fra le arti applicate, ancor oggi estremamente viva e praticata, parte integrante della società.

Questa tipologia artistica gode da tempo di una vasta considerazione critica e scientifica. Importanti riviste scientifiche del settore delle arti e del *design* le dedicano spazio e articoli. I più importanti musei al mondo – come il British Museum o il Metropolitan Museum – conservano nelle esposizioni permanenti manufatti orafi, sia di ieri che di oggi. Il Victoria and Albert Museum di Londra ha un'intera sezione dedicata, all'interno di una raccolta interamente dedicata alle arti applicate. Esistono musei appositamente dedicati all'arte orafa, fra l'altro a Birmingham. Musei di grande spicco come il Louvre a Parigi, il British Museum e il Victoria and Albert a Londra o il Metropolitan Museum o il Bard College di New York dedicano normalmente mostre temporanee a *maison* di ieri e di oggi.

L'Italia ha raggiunto i vertici nell'arte orafa dalle più lontane origini fino a oggi e tale arte rappresenta un carattere fondamentale della nostra identità. Essa è presente nei nostri musei d'arte antica, d'arte moderna o di arti applicate: a Vicenza esiste un museo dedicato.

Degno di rilievo è il fatto che l'arte orafa rappresenta un settore significativo nella nostra economia e dà lavoro a un consistente numero di lavoratori, soprattutto giovani.

### *1.2.– Bulgari: espressione della cultura, dell'identità e dell'economia italiane*

Bulgari venne fondata a Roma alla fine del XIX secolo, in concomitanza con la costruzione del Vittoriano. L'impresa si impose immediatamente a livello nazionale e internazionale nel campo dell'arte orafa, competendo alla pari con altri giganti del settore, Cartier e Tiffany su tutti. I suoi prodotti sono considerati a tutti gli effetti una forma artistica, che ricade nel settore delle arti applicate e del *design*.

Bulgari è una società per azioni di diritto italiano, a socio unico, iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura – CCIAA di Roma ed attiva dal 31 dicembre 1980, con sede legale in Roma, Via dei Condotti 11. Pur controllata dal 2023 da un gruppo francese, tuttora Bulgari è, si qualifica e si promuove intenzionalmente come un'espressione dell'identità italiana, al pari di altri marchi, quali Gucci, Loro Piana e Valentino o, allargando il quadro ad altri settori del *Made in Italy*, Ducati o Poltrona Frau. A conferma di tale prospettiva, va rilevato che Bulgari investe in Italia e dà lavoro ad alcune centinaia di italiani, soprattutto giovani. Nel gennaio 2017 ha aperto la manifattura di Valenza con 380 nuovi posti di lavoro. A sette anni di distanza, i posti sono oltre 800, molti giovani al primo impiego.

Bulgari ha poi un'eccellente *brand reputation*. Il marchio è generalmente considerato un sinonimo di eleganza, più precisamente un'espressione della tradizione del Fatto-in-Italia e oggi del *Made in Italy*.

### *1.3.– Bulgari: gli investimenti in cultura e in arte in Italia e a Roma*

Il fenomeno dell'investimento da parte di privati nell'arte e nella cultura è molto diffuso all'estero. Al contrario, è ancora abbastanza raro in Italia. Per questo lo si è cercato di incentivare con vari meccanismi normativi. Bulgari rientra in quel ristretto novero di aziende che hanno risposto positivamente a questo stimolo e che si sono mosse in questa direzione.

Bulgari ha stipulato, in recente passato, accordi di mutuo vantaggio con importanti enti e istituzioni, investendo soprattutto a Roma, dove si trovano le sue radici identitarie, per via dell'attività del fondatore ed a conferma della assoluta "italianità" del marchio. Solo nel Comune di Roma, Bulgari ha tra l'altro sostenuto il restauro della scalinata di Trinità dei Monti, dell'Area sacra di Largo Argentina e recentemente ha aperto un nuovo albergo in Piazza Augusto Imperatore, destinato a rilanciare una zona da molti decenni depressa e sfigurata, per quanto in pieno Campo Marzio.

#### *1.4.- Il Vittoriano e le attività di valorizzazione*

Il Vittoriano è un complesso museale in consegna al Ministero della Cultura. Dal 2020 il Ministero lo gestisce attraverso il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, istituto di livello generale, riconosciuto di rilevante interesse culturale e dotato di autonomia speciale.

Il VIVE ha individuato una delle leve della propria gestione nel concetto di valorizzazione. Si tratta di un concetto chiave nei beni culturali e nei musei moderni, riconosciuto a pieno titolo nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr. artt. 6, 7 e 111 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.).

Il Vittoriano proveniva da una lunga sfortuna critica e di pubblico, che aveva avuto il momento più basso con un attentato terroristico del 1968. La rinascita, i cui semi furono gettati nel 2000 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, è iniziata nel 2015, con la gestione del Polo Museale del Lazio. A quel tempo il Vittoriano contava meno di 70.000 visitatori al mese.

Il VIVE ha declinato le proprie attività di valorizzazione intorno a una serie di concetti, che possono qui riassumersi per parole chiave: inclusione, accessibilità, qualità della visita, reputazione (*reputation*) e attività di terza missione.

Quest'impostazione ha garantito un formidabile incremento di tutti gli indici del Vittoriano. Con la gestione del VIVE, il Vittoriano è oggi tornato a essere il monumento più amato della Nazione ed è considerato un modello di gestione museale.

#### *1.5.- Il Vittoriano e le attività di concessione*

Una delle chiavi dell'azione di rivalutazione del VIVE è stata quella di consentire alle persone, agli istituti e alle aziende di entrare all'interno del Vittoriano, di conoscerlo e di apprezzarlo.

In tale contesto, le concessioni sono vagliate in base a una serie di criteri precisi. Fondamentale è la scelta del concedente. Nel caso di istituzioni, vengono scelti *partner* affidabili e di alto profilo.

Nel caso di aziende, è importante che abbiano un marchio con una buona immagine e che godano di un'eccellente reputazione.

La Corte dei Conti ha finora apprezzato questa impostazione ammettendo alla registrazione i contratti di concessione di servizi come pure degli spazi del Vittoriano.

A mero titolo di esempio, si ricorda che fin dal 2019 è attiva la concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione e *catering* in favore della Bar Banqueting S.r.l., ove vengono organizzati regolarmente eventi conviviali.

Sempre a mero titolo di esempio, si ricorda che codesta Corte ha ammesso alla registrazione con provvedimento n. 150 del 10 maggio 2023 il Decreto del VIVE n. 9 del 27 aprile 2023 avente ad oggetto la concessione in uso di spazi in favore del gruppo Toyota (per il tramite della Italian Travel Consultant S.r.l.), relativo ad un evento celebrativo aziendale analogo a quello richiesto da Bulgari; evento che peraltro si è svolto con piena soddisfazione delle parti. Anche per tal via, il Vittoriano ha legato il proprio nome a uno dei più importanti gruppi mondiali dell'*automotive*.

In caso di offerte parallele e concomitanti, purché a parità di condizioni, l'Amministrazione ha privilegiato e continua a privilegiare, anche per questo, marchi italiani.

Ciò dimostra che il VIVE (in generale) e il Vittoriano (in particolare) sono gestiti nella coscienza che essi rappresentano un cardine dell'identità italiana di ieri e di oggi e che il Vittoriano rappresenta e simboleggia non solo un monumento e una memoria storica, ma anche una Nazione che vive secondo il canone contemporaneo.

In tale dimensione si colloca anche la concessione di Bulgari: essa si pone in perfetta linea con la politica di valorizzazione del Vittoriano attuata sotto il VIVE, che ha consentito al Vittoriano stesso di raggiungere rimarchevoli risultati e di riacquistare la sua funzione simbolica sotto il profilo del rispetto dei propri valori, materiali e immateriali.

## *2. – La legittimità della concessione*

Per le ragioni sopra esposte, la concessione in oggetto costituisce il fiore all'occhiello della strategia culturale del VIVE per la rivalutazione del Vittoriano e non sconta alcuna delle perplessità evidenziate nel Rilievo.

Al paragrafo 2.7 viene posta, in forma dubitativa, l'ipotesi che il contratto possa essere *«sospetto di illegittimità in quanto, ex art.1418 c.c., il contratto e/o (ciò che ha il medesimo effetto: v. artt.1418 c.c.) la sua causa e/o il suo oggetto appaiono affetti da nullità per contrarietà a norme imperative (v. supra) e/o all'ordine pubblico e/o al buon costume»*.

Nel quadro di rivalutazione del Vittoriano, in sinergia con le migliori forze culturali della Nazione, detto sospetto non ha ragione di essere.

Invero, e quanto alla causa del contratto, anche a non volerne restringere il concetto alla sua funzione economico-sociale, con conseguente estromissione dei contratti tipici (come quello in esame) dall'alveo dei contratti scrutinabili, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai individuato il concetto di causa del contratto nella sua funzione economico-individuale (si veda ad es. Cass. 8 maggio 2006 n. 10490) con la conseguenza che la valutazione circa la meritevolezza degli interessi coinvolti nel contratto non può e non deve arrestarsi a valutazioni astrattamente categorizzate, ma deve scendere ad un'analisi della vicenda concreta in tutte le sue implicazioni. Nel caso in esame, dunque, la funzione del contratto di concessione risulta pienamente assolta per le ragioni meglio sopra indicate, che evidenziano come la *ratio* del contratto risieda nella indiscutibile valorizzazione del Monumento nel contesto socio-economico attuale.

Del pari non pertinenti paiono i riferimenti all'ordine pubblico e al buon costume.

Quanto all'ordine pubblico, esso è costituito dalle «*regole fondamentali poste dalla costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici nei quali si articola l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi all'evoluzione della società*» (Corte Cost. 2 febbraio 1982 n. 18); pertanto, l'ordine pubblico configura un perimetro ristrettissimo di fattispecie che confliggono con la stessa struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico (cfr. Cass. 13 dicembre 1999 n. 13928 e, da ultimo, anche Cass. 3 aprile 2024 n. 8718, quest'ultima peraltro resa in una fattispecie di contrattualistica pubblica) ed è dunque evidente che il contratto di concessione in esame non può essere ritenuto in contrasto con l'ordine pubblico, correttamente inteso nei termini indicati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.

Quanto infine al buon costume, che va inteso come insieme dei precetti che definiscono il comune sentire in ambito di onestà pubblica, non si intende per qual via il contratto di concessione sottoposto al controllo preventivo della Corte possa presentare, anche solo marginalmente, profili di conflitto con tale concetto in considerazione dell'altissimo valore simbolico che l'evento oggetto di concessione enfatizza per le ragioni poco sopra riferite.

## *2.- La congruità del canone concessorio*

Con riferimento, invece, alla richiesta di chiarimenti circa la congruità del canone concessorio, la scrivente Amministrazione, nel richiamare integralmente la propria dichiarazione *ex art.* 108, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., osserva quanto segue.

In primo luogo, applicando le *Linee Guida* del Superiore Ministero, il VIVE ha conteggiato l'importo complessivo del canone di concessione, distinguendo le giornate effettive di evento (n. 3), dalle restanti giornate (n. 7) necessarie per le sole attività di allestimento e disallestimento.

Posta tale premessa logico-operativa, questa Amministrazione ha poi provveduto ad applicare le tabelle (n. 8, 9 e 10 bis) con i rispettivi coefficienti previsti dalla Sezione B delle suddette *Linee Guide*.

Agli importi calcolati secondo le tabelle ed i coefficienti della Sezione B delle *Linee Guide*, il VIVE ha successivamente provveduto ad applicare le “*Ipotesi particolari*” previste dalla Sezione C. In particolare:

- con riferimento alle n. 3 giornate di evento, la scrivente Amministrazione ha applicato, come peraltro già avvenuto in tutte le precedenti concessioni già sottoposte a codesta Corte (cfr. l’iniziativa del gruppo Toyota), la scontistica prevista dalla Sezione C, lett. e) D.M. 187 del 2 maggio 2023, ovverosia la decurtazione pari al 30% per l’utilizzo di uno o più spazi, nel medesimo Istituto e per il medesimo evento;
- con riferimento alle restanti n. 7 giornate, la scrivente Amministrazione ha applicato, anche in questo caso, come già avvenuto in tutte le precedenti concessioni già sottoposte a codesta Corte (cfr. l’iniziativa del gruppo Toyota), la scontistica prevista dalla Sezione C, lett. b) D.M. 187 del 2 maggio 2023, ovverosia la decurtazione pari al 50% per le attività di allestimento e disallestimento.

Con riferimento, invece, all’asserita non applicazione della scontistica prevista dalla Sezione C, lett. c) D.M. 187 del 2 maggio 2023 (*ipotesi di “lunga permanenza”*), questa Amministrazione ricorda a codesta Corte che, secondo quanto espressamente previsto dalle suddette *Linee Guida*, nell’eventualità in cui “*siano ravvisabili contestualmente, con riferimento al caso concreto, più di una delle ipotesi (...) [di cui alla Sezione C, N.d.R.], il concedente applicherà esclusivamente la soluzione dalla quale risulti la decurtazione o lo sconto maggiore, escludendo l’applicazione delle altre*”. Pertanto, alcuna «*scelta arbitraria*» è stata posta in essere dalla scrivente Amministrazione in merito alla modalità di calcolo del canone in parola.

Il VIVE ha peraltro applicato per gli spazi identificati con i n. 4 e 5 (ovverosia la porzione dell’Ala Fori Imperiali e l’ambiente di servizio compreso tra l’ingresso del Museo Centrale del Risorgimento e l’Ala Fori Imperiali) la classe di pregio “media” (cfr. Tabella n. 9) essendo i suddetti spazi, sebbene inseriti in un più ampio complesso di elevata valenza storico-culturale, ambienti di servizio e non luoghi che testimonino un eccezionale valore culturale.

Ad ogni buon conto, preme sottolineare che, questa Amministrazione, nel caso concreto, ha pedissequamente applicato il D.M. 187 del 2 maggio 2023, nonostante in data 21 marzo 2024, fosse entrato in vigore il D.M. n. 108, contenente le nuove *Linee Guida* in tema di “*determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura*”, che, come noto, lasciano ampia discrezionalità all’istituto concedente di determinare l’importo del canone di concessione in uso degli spazi.

Nella certezza di aver fornito ogni più opportuno chiarimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Direttrice Generale  
Dott.ssa Edith Gabrielli